

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SANTA MARINELLA SERVIZI S.R.L.

Premessa

Il presente capitolato d'oneri descrive le condizioni minime che il fornitore deve rispettare nel corso della partecipazione alla trattativa diretta ME.PA. inerente alla fornitura di vestiario a favore della Santa Marinella Servizi S.r.l. società partecipata al 100% del Comune di Santa Marinella.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto la fornitura del vestiario e D.P.I per il personale dipendente della Società che svolge il servizio del Verde Pubblico del Comune di Santa Marinella.

Art. 2 – Caratteristiche della fornitura.

Le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della fornitura sono quelle indicate nella scheda tipologia "A". I suddetti quantitativi, che hanno costituito la base di determinazione dell'importo a base di gara, sono indicativi e non vincolanti per la stazione appaltante, la quale si riserva nel periodo contrattuale, di procedere, secondo sue insindacabili esigenze, a maggiori o minori acquisti di singoli capi. I capi già confezionati dovranno essere senza difetti e non subire danni a semplice lavaggio nonché essere forniti di apposita etichetta indicante la composizione dei tessuti.

Art. 3 – Ampliamento / riduzione fornitura.

La Ditta aggiudicataria si impegna, ad accettare ampliamenti o riduzioni della fornitura, nel limite del 20% in più o in meno, mantenendo gli stessi prezzi offerti in sede di gara, in dipendenza di mutate esigenze della Società.

Art. 4 – Personalizzazione capi di vestiario.

Tutti i capi di vestiario indicati nella scheda tipologia "A", dovranno essere personalizzati con il logo o la scritta "SANTA MARINELLA SERVIZI S.R.L." stampati direttamente sui capi. I prezzi offerti dovranno comprendere la spesa occorrente per la personalizzazione del vestiario.

Art. 5 – Importo della fornitura.

L'importo complessivo da porre a base di gara sulla scorta delle spese sostenute negli anni precedenti è pari ad € 3.700,00 iva esclusa.

Art. 6 – Durata fornitura contratto.

La durata del contratto della fornitura è da considerarsi terminata quando tutto il materiale sarà consegnato.

Art. 7 – Modalità di misura dei capi e consegna.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la propria presenza presso la Società per il rilevamento delle misure al personale dipendente e per la consegna dei capi facendosi rilasciare da ogni beneficiario firma per ricevuta e benestare.

L'appaltatore entro 8 (OTTO) giorni lavorativi dalla data dell'affidamento provvisorio provvederà ad effettuare le operazioni di rilevamento delle misure.

La fornitura dei capi d'abbigliamento oggetto dell'appalto dovrà essere effettuata entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto.

Per altre successive forniture di capi d'abbigliamento oggetto dell'appalto dovranno essere effettuate entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di richiesta.

I capi di abbigliamento oggetto di fornitura durante tutto il periodo di validità del contratto dovranno essere conformi a quelli presentati in sede di gara.

Nel caso in cui venissero riscontrate difformità, vizi o difetti delle forniture dei capi forniti, il fornitore sarà tenuto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della contestazione scritta a sostituire i capi difformi o difettosi.

La sostituzione dei capi contestati dovrà essere effettuata anche nel caso in cui il fornitore dissenta dalla contestazione.

La mancata sostituzione dei capi contestati con altri nel termine assegnato dalla Società al fornitore, comporterà la risoluzione di diritto del contratto con facoltà, per la Società di incamerare la cauzione definitiva, salvo risarcimento del maggior danno.

Art. 8– Modalità di pagamento.

Per ogni ordine di fornitura l'impresa aggiudicataria, all'atto del completamento della fornitura stessa, provvederà all'emissione della fattura elettronica redatta con le normative vigenti.

I pagamenti della fornitura saranno effettuati entro 30/60 giorni dalla data di ricezione delle fatture, dopo il positivo collaudo della fornitura.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine di ottemperare alle disposizioni della Legge n. 136/2010, l'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che sarà utilizzato come strumento per transazioni finanziarie con il Comune di Santa Marinella, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario, quale strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, l'incarico si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile.

L'impresa aggiudicataria assume, pena la nullità assoluta dell'incarico, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 decreto legislativo n. 196/2003).

Art.10 - Revisione dei prezzi.

Nel prezzo indicato in sede di offerta sono da intendersi compresi tutti gli oneri a carico della ditta fornitrice, nessuno escluso, dettati da calcoli e valutazioni di convenienza e tutto rischio della medesima, anche in caso di aumento dei costi dei materiali, della mano d'opera e di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che si dovesse verificare successivamente alla presentazione dell'offerta.

I prezzi saranno considerati fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura senza alcuna possibilità di revisione.

Art. 11 - Sospensione della fornitura.

In nessun caso potrà essere ammessa la sospensione della fornitura ed il prolungamento dei tempi richiesti di consegna e ciò anche in caso di ritardo nel pagamento da parte della Società dei corrispettivi.

Art. 12 - Spese contrattuali.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese, imposte, tasse e oneri comunque denominati inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto di affidamento della fornitura in oggetto.

Art. 13 – Controversie.

Eventuali controversie inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente Capitolato d'Oneri e dei documenti gara che non dovessero risolversi in via bonaria, saranno definite dal Foro di Civitavecchia in via esclusiva.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 la Società informa che tratterà i dati personali forniti dai concorrenti esclusivamente per l'esecuzione delle attività connesse allo svolgimento della procedura di acquisto vestiario per gli operai, per la stipulazione e la gestione del successivo contratto di appalto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa.

Tale trattamento, la cui titolarità spetta alla Società, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei concorrenti. Esso sarà effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informatici e avrà la natura di raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto e controllo, anche incrociato e anche presso Enti terzi, al fine del corretto svolgimento della procedura e della conseguente stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed in tal senso rappresenta un onere per l'impresa concorrente, relativamente all'applicazione delle regole per la partecipazione alla procedura poste dal presente disciplinare di gara.

I dati conferiti non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei soggetti interessati e l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri soggetti partecipanti alla procedura, nonché ad altri soggetti pubblici, in base alle vigenti normative di settore.

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 15 - Controlli della Società e dimostrazione dei requisiti richiesti.

La Stazione Appaltante procederà:

- al controllo dei requisiti di carattere generale richiesti ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000 acquisendo d'ufficio le relative informazioni;

Art. 16 – Rinvio.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato d'Oneri, si rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i e delle linee guida 4 ANAC.

CONDIZIONI GENERALI RICHIESTE PER L'EVENTUALE FORNITURA :
--

- La fornitura sarà assegnata col maggior ribasso effettuato dal fornitore, fermo restando le caratteristiche tecniche sopra riportate che dovranno essere rispettate al fine della positiva aggiudicazione ;
- L'ordine di consegna dovrà contenere il quantitativo ed il prezzo degli articoli da consegnare. Inoltre, la consegna del materiale dovrà avvenire a cura e spese della ditta appaltatrice ;
- Il materiale che verrà ordinato da questa Società, dovrà essere consegnato presso la sede operativa della Società sita in lungomare G. Marconi, 101 Santa Marinella (RM);
- La ditta fornitrice si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Inoltre si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nella fornitura in argomento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente atto ;
- La ditta aggiudicataria non potrà affidare in subappalto la fornitura in questione. La violazione dell'obbligo di cui sopra, comporta l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile ;

- Al fine di ottemperare alle disposizioni della Legge n.136/2010 e s.m.i., la ditta aggiudicataria si impegna a comunicare gli estremi identificativi del Conto Corrente bancario presso il quale eseguire i pagamenti, dedicato anche in via non esclusiva a commesse pubbliche, il quale sarà utilizzato come strumento per transazione finanziarie con la Società, utilizzando esclusivamente lo strumento del Bonifico Bancario, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati, le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- La Società si impegna nel caso del perfezionamento dell'ordine a fornire il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) che verrà rilasciato dall'ANAC (*Autorità Nazionale Anticorruzione*);
- Con riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. si precisa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici per le finalità connesse alla gara ed alla relativa fornitura, con possibilità di comunicare i dati raccolti al personale interno della stessa Società svolto nel Procedimento e ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. ;
- La ditta aggiudicataria di quanto sopra, si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati ;
- Per quanto non specificato, si rinvia comunque a tutte le norme vigenti in materia ed in particolar modo al Codice dei Contratti, Servizi e Forniture di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. .

Per quanto attiene alle prescrizioni tecniche previste da considerarsi indispensabili per la fornitura dei prodotti in questione, si rimanda a quanto espresso nel capitolato d'oneri – Allegato A)- facente parte integrante e sostanziale della presente **trattativa diretta**. (gara telematica).

Santa Marinella, 14/01/2021

L'Amministratore Unico

Dott. Pietro Andofì
